

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ordinanza n° 20 del 9.7.2019 recante "disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore nel periodo estivo". Integrazione.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 24 DEL 26/06/2024

Cod. Profilo 156610

CITTÀ DI CATANZARO

Oggetto: ordinanza n° 20 del 9.7.2019 recante "*disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore nel periodo estivo*". Integrazione.

Il Sindaco

Premesso:

- Che con ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019, rubricata "*disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore nel periodo estivo*" – in parziale modifica dell'ordinanza n° 8 del 3.7.2018 e in relazione ai "*limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie dalla zonizzazione acustica comunale*"– è stato previsto e disciplinato - al fine di contemperare le esigenze dei titolari e degli avventori di tali locali con quelle di tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, nonché di limitare gli assembramenti di persone negli spazi antistanti i pubblici esercizi, determinati dal richiamo della musica - il "*divieto di diffusione e riproduzione della musica sia all'interno che all'esterno da parte dei pubblici esercizi nel periodo 15 giugno – 30 settembre di ogni anno*" secondo specifiche fasce orarie;
- Che la citata ordinanza, al punto n° 1 della parte dispositiva, ha individuato quali destinatari "*i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione*", con esclusione dei locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS", mentre sono ricomprese le attività di pubblico spettacolo, discoteche e locali da ballo anche di notevoli dimensioni che possono attrarre e contenere un numero elevato di utenti, nell'ordine anche delle migliaia, posizionate tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino;
- Che, con ordinanza sindacale n. 265 del 27/07/2023, ad integrazione dell'ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019, per le attività di pubblico spettacolo, discoteche, locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino del Comune di Catanzaro, è stato disposto che - nelle sole sere tra il venerdì e il sabato, tra il sabato e la domenica, dei prefestivi e festivi - la diffusione e riproduzione di musica dovrà diminuire in termini di decibel progressivamente dalle ore 04:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 05:00; alle ore 04:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 5.00;
- Che la citata ordinanza n. 265/2023 ha cessato i propri effetti in data 03 settembre 2023 e che dal 15 giugno 2024 ha ripreso efficacia l'ordinanza sindacale n. 20/2019, senza le integrazioni dalla stessa previste;

Considerato

- Che, in particolar modo nel periodo estivo, vengono da molti cittadini lamentate emissioni rumorose provenienti dai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche negli orari pomeridiani, con conseguente compromissione del diritto al riposo, soprattutto degli anziani e delle persone fragili;
- Che, nelle more dell'adozione di una disciplina organica e unitaria della materia, occorre integrare l'ordinanza sindacale n° 20/2019, confermando - limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio e la prima domenica di settembre di ogni anno - la deroga all'orario di cessazione della diffusione e riproduzione della musica per le attività di pubblico spettacolo, discoteche e locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) collocate nell'area di Giovino, in considerazione sia della temporaneità stagionale delle attività medesime sia della localizzazione esterna al centro urbano, nonché disponendo il divieto assoluto di emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevanda e da qualsiasi altro locale di intrattenimento (compresi gli stabilimenti balneari) nella fascia oraria 14.00-16.00 di ogni giorno della settimana;

Vista:

- La nota prot. n° 22 del 17.7.2023 acquisita al protocollo comunale al n° 87948 del 17/07/2023 a firma dei presidenti della Fipe Confcommercio Calabria Centrale Catanzaro e della Silb-Fipe Confcommercio Calabria Centrale, con la quale viene proposta una modifica dell'ordinanza sindacale n° 20/2019 che contempli nei fine settimana la riduzione graduale della emissione sonora musicale a partire dalle ore 04:00 sino al completo spegnimento alle ore 05:00, per consentire il deflusso ordinato degli utenti dal locale nel rispetto della normativa di sicurezza pubblica;

Tenuto conto:

- della vocazione turistica della parte di territorio comunale di interesse e della necessità di rendere compatibili le esigenze di sviluppo delle attività economiche e turistiche con quelle abitative e di soggiorno;
- della necessità di provvedere alla cura della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dalle fonti di inquinamento acustico, nel rispetto della normativa di settore;

Visto l'art. 20 del regolamento comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera del C.C. n°45 del 27/07/2010, il quale prevede che il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D", gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Richiamati:

- la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
- la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- l'art.659 del Codice Penale rubricato "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*";
- la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco.....con provvedimento motivato, può

ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

- il DPCM dell'1.3.1991 rubricato "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";
- il DPCM del 14.11.1997 rubricato "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il DPCM del 16.4.1999 n° 215 rubricato "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- la Legge Regione Calabria n° 34 del 19.10.2009 rubricata "*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria*";
- il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Catanzaro n° 7 del 13.2.2003;

Informati il Sig. Prefetto della Provincia di Catanzaro e il Sig. Questore della Città di Catanzaro

ORDINA

1) a integrazione dell'ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019, per le attività di pubblico spettacolo, discoteche, locali da ballo che abbiano una capienza autorizzata di utenti superiore a 1.000 (mille) posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino del Comune di Catanzaro, la diffusione e riproduzione di musica dovrà diminuire in termini di decibel progressivamente dalle ore 04:00 sino al totale spegnimento degli impianti alle ore 05:00; alle ore 04:00 la prima riduzione dei decibel dovrà avvenire nell'ordine del 30% delle emissioni massime previste dal piano di zonizzazione acustica, di un ulteriore 30% allo scadere dei successivi trenta minuti fino alla cessazione delle emissioni alle ore 5.00. **Tale previsione è limitata alle sole sere tra il venerdì e il sabato, tra il sabato e la domenica, dei prefestivi e festivi nel periodo 01 luglio – prima domenica di settembre di ogni anno**;
2) il divieto assoluto di emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e da qualsiasi altro locale di intrattenimento (compresi gli stabilimenti balneari) presenti nel territorio comunale nella **fascia oraria 14.00 - 16.00** di ogni giorno della settimana;
3) rimangono ferme per il resto le disposizioni dell'ordinanza sindacale n° 20 del 9.7.2019;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) e 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00 e al pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:
• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
• trasmessa:
- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'ARPACAL;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

CITTÀ DI CATANZARO - Ufficio di Gabinetto

Il Sindaco
Prof. Nicola Fiorita